

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali di Vendita") regolano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita stipulati dalla società che abbiano come oggetto prodotti forniti (di seguito "Prodotti" e/o "Merce") da Emmegi S.p.A. (il "Venditore"), salvo che sia stato diversamente concordato dalle parti per iscritto. Stipulando un contratto di vendita con il Venditore, l'acquirente (l'Acquirente) rinuncia all'applicazione di condizioni e/o clausole diverse dalle Condizioni Generali di Vendita, ancorché allegate o altrimenti indicate negli ordini e/o nella diversa documentazione trasmessa dall'Acquirente medesimo. Le Condizioni Generali di Vendita verranno inviate all'Acquirente dal Venditore con la richiesta di firmarle per accettazione e di ritornarle subito al Venditore.

1. Offerte e Ordini.

- 1.1. Tutti gli ordini, anche se anticipati telefonicamente, dovranno essere comunicati per iscritto, tramite e-mail, lettera o fax, alla sede del Venditore.
- 1.2. Qualsiasi modifica richiesta dall'Acquirente all'ordine dovrà essere comunicata per iscritto, dall'Acquirente stesso al Venditore e non sarà per quest'ultimo vincolante in difetto di espressa accettazione scritta da parte dello stesso.
- 1.3. Il Venditore, nel caso in cui intenda apportare qualsiasi cambiamento ad un ordine, dovrà comunicarlo per iscritto all'Acquirente, e potrà considerare l'ordine come acquisto soltanto al ricevimento, da parte dell'Acquirente, della sua accettazione scritta della modifica proposta.

2. Consegna della Merce.

- 2.1. Per termine di consegna [il "Termine di Consegna"], si intende la data alla quale la Merce, secondo gli accordi tra l'Acquirente e il Venditore, deve essere messa a disposizione dell'Acquirente per il ritiro presso i magazzini del Venditore.
- 2.2. Il Termine di Consegna non è essenziale. Esso deve essere considerato come indicativo, e comunque, "salvo causa di forza maggiore".
- 2.3. Qualsiasi ritardo o anticipo, da parte del Venditore, rispetto al Termine di Consegna non farà sorgere in capo all'Acquirente alcun diritto di risarcimento. L'Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive al Termine di Consegna. Nel caso in cui l'Acquirente non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, lo stesso sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile. In tal caso il Venditore potrà:
 - a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese dell'Acquirente;
 - b) spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese dell'Acquirente presso la sede di quest'ultimo;
 - c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto dell'Acquirente, trattenendo dal ricavato l'intero importo dovuto nonché le spese sostenute.Sono fatti salvi gli ulteriori danni.
- 2.4. Laddove le parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna della Merce, l'Acquirente non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale.
- 2.5. Tutte le Merci verranno fornite Ex works (Incoterms 2020) - sede del Venditore, a meno che le parti abbiano previsto diversamente per iscritto. Il Venditore non risponderà in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi e l'Acquirente sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito.

3. Riserva di Proprietà.

- 3.1. La proprietà delle Merci fornite dal Venditore verrà trasferita all'Acquirente soltanto nel momento in cui il prezzo previsto per la fornitura in oggetto sarà stato corrisposto interamente al Venditore.

4. Prezzi - Pagamento.

- 4.1. I prezzi indicati dal Venditore nella conferma d'ordine devono intendersi come netti, e non includono né l'IVA né i costi di trasporto. I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il termine indicato nella fattura. Tale scadenza potrà anche essere stata indicata nella conferma d'ordine. Nessuna detrazione potrà essere effettuata sul prezzo indicato in fattura, a meno che tale detrazione non risulti da una nota di credito emessa dal Venditore.
- 4.2. Eventuali sconti dovranno essere confermati per iscritto dal Venditore, o indicati direttamente in fattura.
- 4.3. Nel caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, o nel caso di mancato pagamento da parte dello stesso, il Venditore:
 - a) Non sarà tenuto a procedere alla messa in mora del debitore né alla consegna di ulteriore Merce eventualmente ordinata dall'Acquirente;
 - b) Nel caso egli decida di procedere ugualmente alla consegna di altra Merce, potrà richiederne il pagamento anticipato;
 - c) Potrà risolvere unilateralmente e con effetto immediato il contratto in corso;
 - d) A partire dalla data di scadenza fissata per il pagamento, e in conformità a quanto esplicitamente previsto dall'art. 1224 C.C., applicherà gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, oltre alla differenza fra tale tasso e il "Prime Rate" ABI, indicato nel quotidiano "Il Sole 24 ore", aumentato di cinque punti;
 - e) avrà la facoltà di escludere, per tutto il periodo di perduranza del ritardo, la garanzia di cui al successivo paragrafo 5.
- 4.4. Qualsiasi eventuale contestazione relativa ad una fattura dovrà essere trasmessa dall'Acquirente entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura in questione. L'Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore.

5. Garanzia.

- 5.1. La garanzia ha una durata un anno decorrente dalla data della consegna dei Prodotti. In caso di Prodotti che presentino vizi o difetti palesi, l'Acquirente sarà tenuto ad informare dei difetti il Venditore entro gli otto giorni successivi alla data di consegna dei Prodotti in oggetto. In accordo con i termini previsti dall'articolo 1495 C.C., qualsiasi vizio o difetto occulto del Prodotto dovrà essere denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla data di consegna, indicata nel documento di trasporto. La denuncia dei vizi da parte dell'Acquirente dovrà essere supportata da informazioni e dettagli relativi ai vizi in questione. Tali informazioni sono indispensabili al Venditore per valutare l'effettiva portata del difetto.
- 5.2. L'Acquirente decade dal diritto di garanzia laddove non consenta ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione della Merce difettosa a proprie spese, ometta di restituirla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
- 5.3. Nel caso di difetto denunciato entro i termini di cui sopra, il Venditore procederà, a sua insindacabile decisione ed entro un termine ragionevole (avuto riguardo all'entità della contestazione), alla sostituzione del Prodotto (Ex works - sede del Venditore) o al rimborso del prezzo dello stesso, salvo quanto indicato nella successiva sezione 5.4. Resta inteso che il valore riconosciuto non potrà essere superiore al valore della Merce difettosa indicato in fattura.
- 5.4. Sempre qualora la denuncia dei vizi o difetti sia stata fatta nei termini previsti, e, comunque entro un anno dalla data di consegna del Prodotto, qualora il difetto possa essere rimosso con una semplice riparazione, il Venditore procederà gratuitamente, sempre a sua insindacabile decisione, alla riparazione in oggetto (Ex works - sede del Venditore) anziché, secondo quanto previsto dalla sezione 5.3, alla sostituzione del Prodotto

These general sales conditions (the "General Sales Conditions") govern all current and future sales contracts entered into by the company with regard to products supplied (hereinafter referred to as the "Product(s)" and/or "Goods") by Emmegi S.p.A. (the "Seller"), unless otherwise agreed to by the parties in writing. By entering into a contract of sale with the Seller, the buyer (the "Buyer") waives the application of all conditions and/or clauses other than the General Sales Conditions, even if these are attached to or otherwise indicated in the orders and/or other documentation sent by the Buyer. The General Sales Conditions shall be sent to the Buyer by the Seller with the request to sign them for acceptance and return them immediately to the Seller.

1. Quotations and Orders.

- 1.1. All orders, even if placed in advance by telephone, shall be communicated in writing, by email, letter of fax, to the Seller's head office.
- 1.2. Any amendment to the order requested by the Buyer must be communicated in writing by the Buyer to the Seller and shall not be binding on the Seller unless expressly accepted in writing by the latter.
- 1.3. If the Seller intends to make any amendment to an order, it shall notify the Buyer in writing, and shall only deem the order as definite once the Buyer has indicated its written acceptance of the proposed amendment.

2. Delivery of Goods.

- 2.1. The delivery deadline [the "Delivery Deadline"] means the date on which the Goods, as agreed between the Buyer and the Seller, are to be made available to the Buyer for collection from the Seller's warehouses.
- 2.2. The Delivery Deadline is not essential. It shall be deemed approximate, and in any case, "except in cases of force majeure".

2.3. Any delay or early delivery by the Seller with respect to the Delivery Deadline shall not entitle the Buyer to compensation. The Buyer shall always be obliged to take over the Products even in case of partial deliveries, early deliveries, or deliveries subsequent to the Delivery Deadline. In the event of the Buyer not having taken over the Products for reasons not attributable to the Seller or force majeure, the Buyer shall bear all costs and any sum due, for any reason, to the Seller will become immediately due. In this case the Seller may:

- a) store the Products at the risk, danger and expense of the Buyer;
- b) ship the Products in the name, on behalf of and at the Buyer's expense to the Buyer's premises;
- c) sell the Products by any means on behalf of the Buyer, withholding from the proceeds the full amount due as well as the expenses incurred.

The above is without prejudice to any further damages.

- 2.4. In the event of the Parties having agreed to the payment of a penalty by the Seller in case of delay in the delivery of Goods, the Buyer shall not be entitled to claim, as compensation for damages caused by the delay, the payment of amounts in addition to those agreed as a penalty.
- 2.5. All the Goods will be supplied Ex Works (Incoterms 2020) Seller's premises, unless the parties decide otherwise in writing. The Seller shall not be liable, under any circumstances, for the deterioration or damage of the Products occurring after risk has been transferred and the Buyer shall in any case be obliged to pay the agreed price.

3. Retention of title.

- 3.1. The title of the Goods supplied by the Seller will only be transferred to the Buyer once the price of the Goods in question has been fully paid to the Seller.

4. Prices - Payment.

- 4.1. The prices indicated by the Seller in the order confirmation are net prices and do not include VAT or transport costs. Payments shall be made no later than the deadline indicated on the invoice. This deadline may have also been indicated in the order confirmation. No deduction may be made from the price indicated on the invoice, unless such deduction pertains to a credit note issued by the Seller.

4.2. Any discounts must be confirmed in writing by the Seller, or indicated directly on the invoice.

- 4.3. In the event of late payment by the Buyer, or in the event of the Buyer failing to make payment, the Seller:

a) shall not be obliged to declare the debtor in default nor to deliver any further Goods ordered by the Buyer.;

- b) in the event of its deciding to in any case proceed with the delivery of further Goods, shall be entitled to ask for payment to be made in advance;
- c) shall be entitled to terminate the contract unilaterally and with immediate effect;
- d) as from the due date for payment, and in accordance with the express provisions of Art. 1224 of the Italian Civil Code, shall charge interest on arrears at the legal interest rate, plus the difference between that rate and the ABI "Prime Rate", as indicated in the daily newspaper "Il Sole 24 ore", increased by five points;

e) shall be entitled, for the entire duration of the delay, to invalidate the warranty referred to in Art. 5 above.

4.4. Any dispute relating to an invoice shall be submitted by the Buyer no later than 30 days after the invoice in question has been issued. The Buyer shall be obliged to pay the full price even in case of dispute or complaint. No offsetting shall be allowed against any amounts owed, howsoever arising, by the Seller.

5. Warranty.

- 5.1. The warranty period is one year from the date of delivery of the Products. In the case of Products with obvious flaws or defects, the Buyer shall inform the Seller of the defects within eight days of the date of delivery of the Products in question. In accordance with the terms provided for in Art. 1495 of the Italian Civil Code, any hidden flaw or defect of the Product shall be reported, under penalty of forfeiture, within eight days of its discovery and, in any case, within one year from the date of delivery as indicated on the delivery note. The Buyer's report of defects shall be supported by information and details of the defects in question. Such information is indispensable for the Seller to assess the actual extent of the defect.
- 5.2. The Buyer shall forfeit the warranty right if it does not allow any reasonable control requested by the Seller or if, the Seller having requested the return of the defective Goods at its own expense, the Buyer omits to return the defective Goods within 15 days from the request.
- 5.3. In the event of a defect reported within the above terms, the Seller shall proceed, at its sole discretion and within a reasonable period of time (having regard to the disputed amount), to replace the Product (Ex Works Seller's premises) or refund the price of the same, except as indicated in section 5.4 below. It is understood that the acknowledged value shall not exceed the value of the defective Goods indicated on the invoice.

5.4. Provided that the notification of the flaws or defects has been made within the established terms, and, in any case, within one year from the date of delivery of the Product, if the defect can be remedied with a simple repair, the Seller shall proceed free of charge, always at its sole discretion, to make the repair in question (Ex Works Seller's premises) instead of, according to the provisions of section 5.3, replacing the Product or

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS

o alla restituzione del prezzo. I costi delle operazioni di smontaggio e di rimontaggio del Prodotto saranno a carico dell'Acquirente.

5.5. Nel caso in cui la denuncia effettuata dall'Acquirente risulti infondata, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese da quest'ultimo sostenute per l'accertamento
5.6. Il Venditore non procederà né alla sostituzione, né alla riparazione, né alla restituzione del prezzo, nel caso in cui i difetti o vizi del Prodotto derivino da cattivo immagazzinaggio, da uso improprio, o da manomissione del prodotto o delle sue componenti, da parte dell'Acquirente o di terzi.
5.7. Salvo dolo o colpa grave del Venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all'Acquirente non potrà comunque superare il valore della fattura della Merce difettosa.

5.8. La garanzia di cui al presente Articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore, comunque originata dalla Merce fornita. L'Acquirente non potrà pertanto avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

5.9. Il Venditore non sarà in alcun caso responsabile, né verso l'Acquirente né verso terzi per danni indiretti eventualmente attribuiti o attribuibili al Prodotto fornito dal Venditore (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: danni derivanti da diminuzione di produzione, perdita di profitti, deterioramento dell'immagine dell'Acquirente o di terzi).

6. Norme tecniche e responsabilità civile

6.1. Il Venditore garantisce le prestazioni della Merce di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità da lui espressamente indicati e l'Acquirente non è dunque autorizzato a disporre in modo difforme. Qualora l'Acquirente destini la Merce alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni di cui al precedente periodo.

6.2. Il risarcimento per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla difettosità della Merce fornita e direttamente riconducibili al Venditore, è limitato al massimale di polizza per responsabilità civile del medesimo ed è subordinato ai termini e alle condizioni di applicazione della polizza stessa.

7. Restituzione dei Prodotti

7.1. Il Venditore non accetterà alcuna resa di Merce che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore stesso.

7.2. L'Acquirente autorizzato alla restituzione della Merce dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartitegli dal Venditore, con particolare attenzione a quelle riguardanti l'imballaggio e il trasporto, indicate dal Venditore nel documento con cui egli autorizza alla restituzione.

7.3. Le Merci di cui il Venditore autorizza la restituzione sono accettate dallo stesso con riserva di controllo. Il Venditore non assume alcuna responsabilità per i danni che eventualmente dovessero venire subiti dall'Acquirente o da terzi nell'ambito delle operazioni di restituzione della Merce. Resta inteso che la restituzione dei Prodotti sarà franco sede del Venditore.

8. Subfornitura

8.1. Il Venditore si riserva il diritto, sotto la propria responsabilità, di affidare in subfornitura parte dei Prodotti commissionatigli dall'Acquirente.

9. Forza maggiore

9.1. Ove la produzione e/o la consegna della Merce da parte del Venditore sia resa impossibile, eccessivamente onerosa o ritardata a causa di un Evento di Forza Maggiore come definito dal successivo Art.

9.2. Il Venditore potrà, a propria scelta: (i) sospendere le consegne della Merce fintantoché non sia cessato l'Evento di Forza Maggiore; (ii) consegnare una quantità minore di Merce, qualora la Merce presente nel proprio magazzino sia insufficiente e venga destinata in proporzione a soddisfare altri clienti del Venditore; (iii) recedere dal contratto, dandone tempestiva notifica per iscritto all'Acquirente. A seguito del recesso, il Venditore completerà l'esecuzione della consegna della Merce acquistata dall'Acquirente per la parte non iniziata dall'Evento di Forza Maggiore, restando inteso che l'Acquirente non avvanzerà qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti del Venditore, derivante direttamente o indirettamente dall'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Ove l'impedimento dovuto all'Evento di Forza Maggiore persista per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, ciascuna parte avrà diritto di recedere dal relativo contratto, senza che sorga in capo ad essa alcun diritto nei confronti dell'altra parte al risarcimento di danni.

Ove ricorrano Eventi di Forza Maggiore, il Venditore non risponderà in alcun caso di eventuali danni derivanti per il Compratore dal ritardo nella consegna dei Prodotti.

9.2. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo del Venditore che incida sulla capacità produttiva o di consegna della Merce - ivi inclusi, a titolo esemplificativo, scioperi, mancata o ritardata consegna, anche parziale, delle materie prime da parte dei fornitori del Venditore, rotture parziali o totali di macchinari e impianti da impiegarsi nella realizzazione della Merce, incendi, inondazioni, rivolte, decisioni delle autorità, modifiche normative, epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie.

10. Altre Condizioni

10.1. Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali di Vendita dovrà risultare da un documento scritto firmato da entrambe le parti.

10.2. Nel caso in cui le condizioni generali applicate dall'Acquirente fossero in contrasto con le Condizioni Generali di Vendita, queste ultime prevarranno, a meno che diversamente concordato dalle parti per iscritto.

11. Foro Competente.

11.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Per accettazione

L'Acquirente _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli: Per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile delle clausole:

-Art. 2.3 - Limitazione di responsabilità del Venditore in caso di consegna ritardata o anticipata dei Prodotti - Obbligo dell'Acquirente di prendere in consegna i Prodotti;

-Art. 2.4 - Esclusione del diritto al risarcimento del danno ulteriore;

-4.3 lett. e) - Esclusione di garanzia per ritardo nel pagamento;

-4.4. - Obbligo di pagamento somme contestate – Divieto di compensazione;

-5.2 - Decadenza dal diritto di garanzia;

-5.7/5.8/5.9 - Limitazione di responsabilità del Venditore;

-6.2 - Responsabilità civile;

-11 - Foro competente.

Per accettazione

L'Acquirente _____

refunding the price. The costs of disassembling and reassembling the Product shall be borne by the Buyer.

5.5. If the Buyer's complaint is unfounded, the latter shall be obliged to reimburse the Seller for all expenses incurred by the Seller for the inspection.

5.6. The Seller shall not replace, repair or refund the price if the flaws or defects in the Product have been caused by incorrect storage, misuse or tampering with the Product or its components by the Buyer or third parties.

5.7. Except in case of fraud or gross negligence on the part of the Seller, any compensation for any damage to the Buyer shall not in any case exceed the invoice value of the defective Goods.

5.8. The warranty referred to in this Article includes and replaces the legal guarantee for defects and conformity and excludes any other possible liability of the Seller, howsoever originated by the supplied Goods. The Buyer shall not therefore be entitled to lodge any other claims for damages, price reduction or contract termination.

5.9. In no event shall the Seller be liable, either to the Buyer or to third parties, for any indirect damage that may be attributed or attributable to the Product supplied by the Seller (including, but not limited to, damage resulting from loss of production, loss of profits, damage to the image of the Buyer or of third parties).

6. Technical standards and civil liability

6.1. The Seller warrants the performance of the Goods it manufactures only and exclusively in relation to the uses, purposes, applications, tolerances, capacities expressly indicated by it and the Buyer is not therefore authorised to make use of them in a different way. If the Buyer's intention is to resell the Goods, the Buyer shall be required to bring and shall be responsible for bringing to the knowledge of its buyers the indications set forth in the previous paragraph.

6.2. The compensation for any personal injury or property damage, caused by defects in the supplied Goods and directly attributable to the Seller, shall be limited to the maximum amount indicated in the policy for third party liability and is subject to the terms and conditions of application of said policy.

7. Return of Products

7.1. The Seller shall not accept any return of Goods which it has not previously authorised in writing.

7.2. The Buyer authorised to return Goods shall scrupulously comply with the instructions given to it by the Seller, with particular attention to those concerning packaging and transport, indicated by the Seller in the document authorising the return of the Goods.

7.3. Goods, the return of which is authorised by the Seller, shall be accepted by the Seller subject to inspection. The Seller disclaims any liability for damage that may be suffered by the Buyer or third parties in connection with the return of the Goods. It is understood that the return of the Products shall be ex Seller's premises.

8. Subcontracting

8.1. The Seller reserves the right, under its own responsibility, to subcontract part of the Products ordered by the Buyer.

9. Force Majeure

9.1. If the production and/or the delivery of the Goods by the Seller is made impossible, excessively onerous or delayed due to a Force Majeure Event as defined in article 9.2 below, the Seller may, at its own discretion: (i) suspend deliveries of the Goods until the Force Majeure Event has ceased; (ii) deliver a smaller quantity of Goods, if the Goods in its warehouse are insufficient and are destined proportionately to satisfy other customers of the Seller; (iii) withdraw from the contract, giving prompt written notice to the Buyer. Following the withdrawal, the Seller shall complete the execution of the delivery of the Goods purchased by the Buyer for the part not affected by the Force Majeure Event, its being understood that the Buyer shall not make any further claim against the Seller, arising directly or indirectly from the early termination of the contractual agreement.

If the impediment caused by the Force Majeure Event persists for a period of more than 90 (ninety) days, each party shall be entitled to withdraw from the relevant contract, without its acquiring any right to compensation for damages with respect to the other party.

Should any Force Majeure Event occur, the Seller shall not in any case be liable for any damages suffered by the Buyer as a result of the delay in delivery of the Products.

9.2. "Force Majeure Event" means any event beyond the Seller's control that affects the production or delivery capacity of the Products - including without limitation strikes, non-delivery or late delivery, including partial, of raw materials by the Seller's suppliers, partial or total breakdowns of machinery and plants to be used in the production of the Goods, fires, floods, riots, government decisions, regulatory changes, epidemics, pandemics or other health emergencies.

10. Other Conditions

10.1. Any amendment to the General Sales Conditions must be made in writing and signed by both parties.

10.2. In the event of the general conditions applied by the Buyer conflicting with the General Sales Conditions, the latter shall prevail, unless otherwise agreed by the parties in writing.

11. Jurisdiction.

11.1. Any dispute arising in relation to the construal, validity and/or execution of the General Sales Conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Milan Law Court.

In acceptance

The Buyer _____

According to and for the effects of Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the following articles are deemed expressly approved: By way of specific approval of the following clauses pursuant to Art. 1341 Italian Civil Code:

-Art. 2.3 - Limitation of the Seller's liability in case of delayed or early delivery of the Products – Buyer's obligation to accept Product delivery;

-Art. 2.4 – No right to compensation for further damage;

-4.3 lit. e) – No warranty in case of late payment;

-4.4. - Obligation to pay disputed amounts – No set-off;

-5.2 - Forfeiture of the right of warranty;

-5.7/5.8/5.9 - Limited liability of Seller;

-6.2 - Civil Liability;

-11 - Jurisdiction.

In acceptance

The Buyer _____